

## **COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE**

### **COMUNICATO UFFICIALE N 3**

Riunione del 21 Settembre 2011

#### **04.11.12 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:**

**- TABUSSI Annarosa - Tesserata A.S. GAETA Volley**

Sono presenti:

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| - Avv. Costanza Acciai | - Presidente          |
| - Avv. Thomas Martone  | - Vice Presidente     |
| - Avv. Andrea Ordine   | - Componente/Relatore |

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **TABUSSI Annarosa**, *per aver tenuto, in violazione dell'art. 19, lettera a) e b) del R.A.T. al termine della gara 1043, ASD PALLAVOLO MINTURNO - A.S. VOLLEY GAETA del Concentramento U14/F, un comportamento altamente offensivo, violando il principio di lealtà e probità sportiva della FIPAV.*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'incolpata all'udienza del 21 Settembre 2011 ove l'incolpata compariva personalmente unitamente al marito n.q. di Presidente pro-tempore del sodalizio A.S. Gaeta Volley.

#### **La Commissione Giudicante Nazionale**

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G. di sospensione della sig.ra Tabussi da ogni attività federale per mesi sei;
- Preso atto delle argomentazioni svolte dall'incolpato, che nega gli addebiti allo stesso ascritti, e dal Presidente Ciano;

#### **Premesso che**

- durante la gara n. 1043 tra l'ASD Pallavolo Minturno e l'A.S. Volley Gaeta del Concentramento U14/F la tesserata della A.S. Volley Gaeta, Tabussi Annarosa, proferiva nei confronti del Commissario di Campo, sig. Enio Saccucci, frasi offensive e lesive dell'onorabilità della Federazione Italiana Pallavolo;
- la tesserata, infatti, avvicinandosi al tavolo del segnapunti diceva : "MAFIOSI - VOGLIONO PER FORZA FAR VINCERE IL MINTURNO - QUESTA E' UNA FEDERAZIONE DI MAFIOSI - NOI DIAMO ANCHE I NOSTRI SOLDI A QUESTI MAFIOSI";
- nella propria memoria difensiva ed in sede di audizione personale, la Tabussi negava la circostanza di aver rivolto frasi ingiuriose nei confronti degli Organi federali, evidenziando l'asserito errore del Commissario di Campo per aver lo stesso riportato nella propria relazione "commenti" circa degli "avvenimenti che da tre anni coinvolgono la Provincia di Latina, nei quali è coinvolto un Consigliere Federale di Latina [...]";

- anche a voler dar credito alla tesi difensiva, tali circostanze, in assenza di un definitivo pronunciamento della giustizia ordinaria e/o sportiva, comporterebbero in ogni caso una lesione del prestigio, del buon nome e dell'onorabilità delle Istituzioni della Fipav;
- tuttavia, la Commissione ritiene le argomentazioni della Tabussi non veritiera ed infondate in quanto assolutamente contrastanti non solo con la relazione del Commissario di Campo, sig. Saccucci, ma anche con il referto di gara (fonte primaria di prova), dalla cui lettura congiunta emerge la piena responsabilità della sig.ra Tabussi Annarosa;
- i fatti contestati sono meritevoli di una significativa censura in quanto accaduti durante lo svolgimento di un incontro di bambine Under14 e il trincerarsi dietro il fragile scudo dell'essere "tifosi" per cercare di legittimare (*rectius* giustificare) il proprio contegno non appare in alcun modo ammissibile;
- ebbene, il comportamento tenuto dalla sig.ra Tabussi Annarosa rappresenta una grave violazione del principio di lealtà e probità sportiva, una totale mancanza di rispetto nei confronti delle Istituzioni federali ed un gesto (ingiuriare una intera Federazione asseritamente rea di voler favorire la vittoria di una squadra di bambine Under14) che appare ancor più deplorabile se inserito nel contesto di una competizione sportiva di tale livello, dove dovrebbero prevalere i principi etici e giuridici di lealtà e probità ripetutamente richiamati nelle norme statutarie e regolamentari ai quali si ispira il giuoco della pallavolo e dello sport in genere;
- in tale contesto, inoltre, lo spirito educativo dovrebbe condurre i dirigenti delle società a mantenere un comportamento irreprensibile, soprattutto in momenti "critici" della gara e/o in caso di sconfitta, affinché lo stesso si ponga quale esempio positivo per le nuove generazioni;
- ancor più grave appare tale comportamento in relazione alla gara nella quale lo stesso è intervenuto (Under 14) con il concreto pericolo di creare un precedente negativo che le atlete potrebbero emulare.

**P.Q.M.**

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Tabussi Annarosa la sanzione di mesi tre di sospensione da ogni attività federale a partire dalla pubblicazione del presente comunicato 29.09.1011 sino al giorno 29.12.2011.

Il Presidente  
Avv. Costanza Acciai



Roma, 29 Settembre 2011